

## ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

## n. 110 di data 2 ottobre 2018

### OGGETTO:

Affido incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 39 sexies della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. alla Serling soc. coop Via Volturno, 29 33100 UDINE (C.F./P.I. 02203350307) nell'ambito del progetto Vocabolar del Ladin Fascian - periodo dal 3 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.

Bilancio gestionale 2018-2020-esercizio finanziario 2018

(Compenso lordo - Impegno di spesa di Euro 12.200,00 - Capitolo 51470/1

### IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 e 30 di data 29 dicembre 2017 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 8 febbraio 2018;
- visto in particolare l'allegato "Vocabolar del Ladin fascian" 2018-2019, con il quale si descrive nel dettaglio il progetto per la redazione di un Vocabolario che raccolga e documenti l'intero patrimonio lessicale del ladino fassano, in tutte le sue varietà locali;
- ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016) e per la terza annualità (2017) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 185 di data 28.06.2017) su una spesa massima ammessa di € 85.000,00 (contributo 72,94%), ed è stato confermato il finanziamento di 58.000,00 per l'anno 2018 (delibera Giunta Regionale n. 57 di data 28.03.2018) su una spesa massima ammessa di € 80.000,00 (contributo 72,50%);
- ritenuto di proseguire le operazioni di codifica, revisione e strutturazione di dati lessicali e di procedere al controllo sistematico degli errori di immissione nella banca dati e allo sviluppo di istruzioni informatiche per l'ottimizzazione delle relazioni logiche fra i record;
- rilevato che per la conduzione dell'iniziativa sopra citata, tenuto conto anche dei tempi degli obiettivi, che non consentono di avvalersi di solo personale interno, risulta necessario rivolgersi a una consulenza scientifica specialistica esterna, appositamente individuata che possegga formazione accademica ed elevate competenze nel trattamento di dati linguistici e risorse lessicali specificamente nel campo della lessicografia bilingue, della dialettologia e delle lingue di minoranza, non riscontrabile nella dotazione organica dell'istituto, fatta esclusione per l'unica persona impiegata nei Servizi Linguistici dello stesso, già impegnata in altre attività istituzionali;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- verificato che il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e le relative disposizioni attuative, consentono l'affidamento diretto di un incarico ad un soggetto esterno all'amministrazione nei seguenti casi:
  - quando non ha per oggetto l'esercizio di funzioni istituzionali, l'esercizio di un pubblico servizio, l'esecuzione di lavori pubblici, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e l'attività di comitati o organi collegiali (art. 39 quater, comma 5) e dunque, non è necessario far ricorso alle specifiche regole di evidenza pubblica vigenti in materia;
  - al ricorrere, anche in alternativa tra loro, delle seguenti condizioni e cioè: per il
    perseguimento di obiettivi complessi; per esigenze cui non può essere fatto fronte
    con il personale di servizio in considerazione dell'alto contenuto culturale di
    professionalità richiesto non presento o comunque non disponibile

nell'amministrazione; per impossibilitò di svolgere l'attività con personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; quando, per particolare situazioni di urgenza o di emergenza, non è possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne (art. 39 quinquies);

- preso atto che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca di cui al presente provvedimento hanno a oggetto:
  - 1. assistenza nello sviluppo di istruzioni informatiche per il toolbox lessicografico
  - 2. revisione, completamento e verifica della coerenza di n. 10.000 record lessicografici
  - 3. il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di ricerca hanno esattamente tali caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifica preparazione ed esperienza di ambito linguistico e lessicografico, alta competenza linguistica, nonché conoscenza di fonetica e morfologia, e competenza informatica in sviluppo e gestione di database lessicali di tipo specialistico;
- contattata allo scopo e verificata la disponibilità del dott. Alessandro Carrozzo tramite la ditta SERLING soc. coop. di Udine, che ha già collaborato con l'Istituto, a svolgere le sopracitate attività per il periodo settembre dicembre 2018;
- vista la lettera di data 12 settembre 2018 (n. prot. n. 1338/2018) con la quale il dott. Alessandro Carrozzo tramite la ditta SERLING soc. coop. di Udine ha comunicato la propria disponibilità a effettuare l'attività di assistenza nello sviluppo di istruzioni informatiche per il toolbox lessicografico e la revisione, completamento e verifica della coerenza di n. 10.000 record lessicografici, il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati proponendo un compenso di € 10.000,00 (IVA esclusa);
- valutata l'offerta congrua in relazione sia all'alta specializzazione sia alla competenza scientifica richiesta;
- viste le recenti linee interpretative in materia di collaborazioni coordinate e continuative a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del d.lgs. n. 75/2017 allegate alla circolare prot. n. 82027 di data 8 febbraio 2018, inviate dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. D3219/2018/82027/1.1.2-2018-4 in data 8 febbraio 2018 (ns. prot. 200 di data 9 febbraio 2018);
- ritenuto di procedere all'affidamento alla ditta SERLING soc. coop. di Udine, ai sensi dell'art. 39 sexies della 1.p. 23/1990 e s.m. l'incarico di ricerca evidenziato in virtù dell'elevata competenza acquisita con la propria formazione e con la propria attività professionale come dimostrato dal C.V. (prot. n. 1390/2018 di data 21 settembre 2018);
- verificato che, ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il ricercatore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

SERLING	ANNO	Importo	calcolo giorni	importo	calcolo giorni	totale giorni
SOC.coop.		contrattuale	virtuale	presunto	2018	virtuali
DET. 45/2012	2012	€ 20.000,00	247			
DET. 87/2014	2014	€ 4.270,00	53			
DET. 87/2015	2015	€ 6.710,00	83			
DET. 94/2016	2016	€ 10.000,00	123			
DET. 107/2017	1017	€ 6.800,00	84			
			•	€ 10.000,00	123	713
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che l'incarico in argomento si configura fiscalmente come prestazione professionale;
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che il citato contratto sarà dotato di apposita clausola penale, si sensi dell'art. 39 octies, comma 3, lettera f) della L.P. 23/1990 e di clausola anticorruzione, ai sensi della L. 190/12;
- dato atto che l'incarico verrà svolto da parte del ricercatore in piena autonomia organizzativa presso la propria sede, nei tempi e con le modalità da lui stesso proposte ed accettate da questo istituto;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 "Direttive alle agenzie e agli entri strumentali della Provincia per il 2018" che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 quanto segue:

### b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

### Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento, studio e pubblicazione dei materiali che si

riferiscono alla lingua della gente ladina, promuovendole la diffusione e l'accessibilità, premesse indispensabili per la conservazione della lingua e per la conduzione di studi e ricerche in ambito linguistico;

- ritenuto che non sussistano i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data d. 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 dd. 31 maggio 2017;
- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dati;
- vista la L. 190/12 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 30 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 dell'Istituto Culturale Ladino";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.ls 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.M. .3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto il D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello "split payment");
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto l'art, 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011, in materia di impegni di spesa;
- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51470/1 del bilancio finanziario gestionale 2018-2010, esercizio finanziario 2018;

#### determina

- di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla Serling soc. coop Via Volturno, 29 33100 UDINE (C.F./P.I. 02203350307) un incarico di consulenza avente ad oggetto il lavoro di assistenza nello sviluppo di istruzioni informatiche per il toolbox lessicografico e la revisione, il completamento e la verifica della coerenza di n. 10.000 record lessicografici, il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati, a fronte di un compenso lordo di € 12.200,00 (I.V.A. inclusa);.
- 2. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) che si configura fiscalmente come prestazione professionale, sarà formalizzato tramite sottoscrizione di apposito contratto in conformità allo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto che, come da accordi con il ricercatore, l'incarico di cui al punto 1) verrà completato entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2018;
- 4. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 12.200,00, che sarà liquidato a conclusione dell'incarico, su presentazione di regolare fattura elettronica, a 30 giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni;
- 5. di dare atto che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere rese personalmente, presso la propria sede, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli art. 2220 e 2230 e segg del C.C., a suo esclusivo rischio;
- 6. di impegnare la somma complessiva di Euro 12.200,00, al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- 7. di accertare l'importo di Euro 8.845,00 al capitolo 2170 a titolo di contributo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 28 marzo 2018 per il "Progetto Volf un thesaurus lessicografico per il ladino in Fassa";
- 8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE - dott. Fabio Chiocchetti --

Allegato: schema di contratto

#### **SCHEMA DI CONTRATTO**

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

• dott. Alessandro Carrozzo in qualità di legale rappresentante della Serling soc. coop. con sede a Udine in via Volturno, 29 C.F./P.I. 02203350307

## premesso

• che con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_ ottobre 2018 l'ICL ha affidato alla Serling soc.coop con sede a Udine in via Volturno, 29 C.F./P.I. 02203350307 un incarico di consulenza nell'ambito del Progetto Volf,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1 (Oggetto)

L'ICL affida alla L'ICL affida alla Serling soc. coop. con sede a Udine in via Volturno, 29 C.F./P.I. 02203350307 (di seguito denominato ricercatore) che accetta, un incarico di ricerca avente ad oggetto il lavoro di assistenza nello sviluppo di istruzioni informatiche per il toolbox lessicografico e la revisione, il completamento e la verifica della coerenza di n. 10.000 record lessicografici, il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati, nell'ambito del progetto Volf.

# Articolo 2 (Qualificazione e durata)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990 ed avrà inizio il 4 ottobre 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

## Articolo 3 (Esecuzione della prestazione)

Il ricercatore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il ricercatore:

- non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
- 2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al ricercatore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

# Articolo 4 (Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al ricercatore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il ricercatore si impegnano a trattare i dati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, come regolamento nell'atto di nomina ad Autorizzato al Trattamento e istruzioni operative (Allegato 2).

#### Articolo 5

## (Disposizioni relative al trattamento dei dati personali – RINVIO)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili, si rimanda all'Allegato 1 per la disciplina degli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali.

### Articolo 6

## (Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

Il ricercatore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli. Con la sottoscrizione del presente contratto, il ricercatore, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Istituto Culturale Ladino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti della medesima ricercatrice nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

## Articolo 7

## (Codice di comportamento)

Il ricercatore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217. A tal fine il ricercatore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il ricercatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il ricercatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività scolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'Istituto, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## Articolo 8 (Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al ricercatore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 12.200,00 (I.V.A. inclusa). Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al ricercatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

## Articolo 9

## (Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al consulente la somma di cui al precedente art. 8, alla conclusione dell'incarico, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Culturale Ladino. Si precisa altresì che, per quanto riguarda la trasmissione della fattura all'Istituto, si applicheranno le norme di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 53 (fatturazione elettronica).

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture sulla Piattaforma del Portale del Ministero "Sistema di Interscambio" (SDI) è il seguente : UFKEXX. Si comunica

inoltre che allo scrivente Istituto si applica il regime IVA del c.d. "split payment" (art. 17ter del D.P.R. 633/72, introdotto con L. 190/14).

## Articolo 10 (Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011.

## Articolo 11 (Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del ricercatore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

# Articolo 12 (Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del ricercatore.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

## Articolo 13 (Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del ricercatore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

## Articolo 14 (Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

# Articolo 15 (Diritti d'autore)

Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

## Articolo 16 (Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990.

# Articolo 17 (Controversie)

In merito alle controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le stesse saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e l'incaricato. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione, dette controversie saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Istituto, uno dall'incaricato ed il terzo da designarsi, previa richiesta da parte dell'Amministrazione committente, dal Presidente del locale Tribunale nell'ambito dei magistrati in forza presso il Tribunale stesso, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO Dott. Fabio Chiocchetti Per la SERLING soc.coop dott. Alessandro Carrozzo

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 110 del 2 ottobre 2018

Vigo di Fassa, 2 ottobre 2018

IL DIRETTORE - dott. Fabio Chiocchetti

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

## **BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020.

**CAPITOLO** 

**BILANCIO** 

N. IMPEGNO/OGS

**IMPORTO** 

51470/1

2018

imp. N. 401

12.200,00

Vigo di Fassa, 2 ottobre 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Dott.ssa Marianna Defrancesco** 

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE dott. Fabio Chiocchetti

. .